

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Laura De Simone - Presidente

dott. Bruno Conca - Giudice est

dott. Maria Magrì - Giudice

nel procedimento n. 68/2022 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del

patrimonio

promosso da

rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv.
Serena Prastaro, con Studio in Brescia, Via via Aldo Moro n. 13 e presso lo stesso
elettivamente domiciliati

ricorrenti -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto dai Sigg.

l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che i
ricorrenti sono residenti in , e



quindi il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

rilevato che i ricorrenti rivestono la qualità di consumatore, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che i ricorrenti, nella veste di consumatori, si trovino effettivamente in stato di sovraindebitamento rilevabile dalla documentazione prodotta in atti e dalla relazione redatta e sottoscritta dal Dott. Antonio Giovanni Grassi;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che gli stessi non sono in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di circa

alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di circa

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI (come imposto dall'art 65, c. 2 CCI);

considerato che sono di piena proprietà e altre in comproprietà con altri soggetti, che mettono a disposizione dei creditori, e è percettore di reddito in quanto presta la propria attività quale lavoratore dipendente in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la Società con la qualifica di impiegato full-time con mansione di geometra 4° livello e percepisce uno stipendio medio di circa euro netti, mentre la signora percepisce una pensione Inps dall'importo netto mensile medio di circa e una pensione del Belgio dell'importo netto mensile medio di circa ;

esecutiva , che il medesimo, dalla data del presente provvedimento, è inopponibile alla procedura, per il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni; il pagamento di taluno dei creditori



successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori di cui all'art. 2741 c.c.);

Il sig. I non è proprietario di alcun bene mobile registrato, mentre la sig.ra I è proprietaria dei seguenti beni mobili registrati:

considerato tuttavia che i ricorrenti mettono a disposizione della presente procedura i beni immobili e rilevato altresì che il ricorso alla presente procedura, in funzione dell'auspicato beneficio esdebitatorio finale, postula che una porzione dei debiti vada opportunamente pagata e pertanto il soggetto che accede al procedimento deve circoscrivere le spese correnti in funzione solutoria dei propri debiti: ritenuta congrua e compatibile con le esigenze di gestione economica della famiglia una



ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare dei ricorrente quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, nonché possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi dei ricorrenti sino all'importo mensile di euro con obbligo dei ricorrenti di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC dott. Antonio Giovanni Grassi il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente



ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti;

osservato altresì che è stato prospettato un conteggio degli oneri in prededuzione relativi ai costi di procedura, corretto nell'an e fermo restando che la quantificazione non è disponibile, siccome rimessa alla liquidazione del tribunale, nel rispetto delle tariffe (p.e. unicità del compenso per le attività di gestione della crisi, di là del diverso nomen juris assunto dallo stesso soggetto designato dall'OCC prima come gestore e poi come liquidatore, rimborso forfetario del 15% in luogo di quello previsto per la tariffa curatori, cui si richiama il legislatore per la liquidazione di gestori e liquidatori, ecc.);

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

- nomina Giudice Delegato il dott. Bruno Conca;
- nomina liquidatore il dott. Antonio Giovanni Grassi;
- ordina ai ricorrenti di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di mensili, con obbligo dei ricorrenti di versare



al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

- dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art.
 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art.
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII; dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;



Sent. n. 7/2023 pubbl. il 17/01/2023 Rep. n. 7/2023 del 17/01/2023

dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo nonché presso i registri immobiliari e il pubblico registro automobilistico in relazione ai beni immobili e mobili registrati ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 14.12.2022

Il Giudice Est. dott. Bruno Conca

Il Presidente dott. Laura De Simone